

MAGISTRATI

per il Sì

A cura di **Isabella Bertolini**



COMITATO
Sì
RIFORMA

Ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento a tutti i magistrati che, con coraggio e dedizione, si stanno spendendo in ogni angolo del Paese per questa battaglia storica per il Sì. Se in questo volume abbiamo raccolto solo otto contributi, è per un motivo puramente simbolico: essi appartengono agli otto magistrati soci fondatori del nostro comitato referendario “SìRiforma”. A loro va il merito di aver tracciato la strada, ma il mio grazie più grande va alla straordinaria comunità di giuristi che oggi quella strada la percorre con noi, mettendo la propria professionalità al servizio del cambiamento.

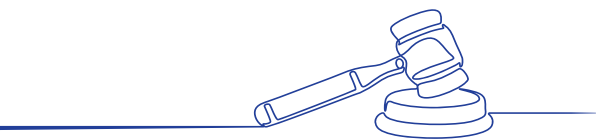
I. B.

Marzo 2026

«Magistrati per il Sì»

con i contributi di Giuseppe Capoccia, Rosita D'Angiolella,
Alfonso D'Avino, Paolo Itri, Ettore Manca, Raimondo Orrù,
Giacomo Rocchi e Luigi Salvato

A cura di Isabella Bertolini



PREFAZIONE

di **ISABELLA BERTOLINI**

*Consigliere laico del
Consiglio Superiore della Magistratura*

Ho letto i contributi raccolti in questo volume con uno sguardo che è insieme personale, professionale ed istituzionale. Personale, perché provengo dalla cultura giuridica liberale, ho esercitato la professione forense in ambito penale e conosco dall'interno il peso che il processo esercita sulle persone, prima ancora che sugli ordinamenti. Professionale, perché la mia esperienza parlamentare mi ha insegnato che le riforme costituzionali non si giudicano per appartenenza, ma per coerenza sistemica e nei limiti della lettera del testo. Istituzionale, infine, perché oggi siedo nel Consiglio Superiore della Magistratura e so quanto sia delicato ogni intervento che incida sull'equilibrio tra poteri.

È proprio per questo che considero questo volume un contributo prezioso e necessario al dibattito sul prossimo referendum costituzionale sulla giustizia.

Qui non parlano politici. Parlano magistrati, procuratori, giudici di legittimità, magistrati onorari, operatori che per professione vivono quotidianamente il processo penale e

che, proprio per questo, hanno scelto di esporsi: per responsabilità. Per difendere l'autorevolezza della magistratura, non per metterla in discussione. Per interrogarsi sul rapporto tra giurisdizione, Costituzione e fiducia dei cittadini, senza assecondare agende politiche contingenti.

Il filo che attraversa questi contributi è chiaro: la riforma non nasce contro qualcuno, ma per qualcosa: per la terzietà del giudice, la chiarezza dei ruoli, la credibilità del sistema. Per l'idea, profondamente costituzionale, che l'equilibrio tra i poteri non sia una concessione, ma una garanzia.

Separare le carriere non significa indebolire la magistratura. Significa riconoscere la diversità delle funzioni, rendere coerente l'assetto ordinamentale con un processo di impianto accusatorio. Significa dare piena attuazione all'articolo 111 della Costituzione, che non è uno slogan, ma un presidio di civiltà giuridica.

In queste pagine emerge con chiarezza anche un dato spesso rimosso dal dibattito pubblico: in una democrazia matura non è sufficiente che il giudice sia imparziale, è necessario che appaia tale. La percezione di terzietà, soprattutto per chi subisce il processo, è parte integrante della sua legittimazione. E su questo terreno la separazione delle carriere non sottrae autorevolezza, ma la rafforza.

Allo stesso modo, affrontare il tema del degenerato correntismo e della composizione degli organi di autogoverno non equivale a negare il pluralismo culturale interno alla magistratura. Significa, piuttosto, prendere atto delle degenerazioni che hanno inciso sulla sua immagine pubblica e interrogarsi, senza ipocrisie, su strumenti idonei a restituire indipendenza non solo esterna, ma anche interna.

Il sorteggio, come viene argomentato in più contributi, più che una soluzione salvifica, rappresenta una risposta pragmatica a una crisi di credibilità che ha radici profonde. Non una mortificazione della magistratura, ma una possibile occasione di rigenerazione, capace di liberare energie professionali spesso rimaste silenziose proprio per sottrarsi a logiche di appartenenza.

Questo volume non promette soluzioni miracolose. Nessuna riforma costituzionale lo fa. Ma indica una direzione. E lo fa con un tono che considero particolarmente significativo: misurato, argomentato, privo di demonizzazioni.

In un tempo in cui il dibattito pubblico sulla giustizia rischia spesso di ridursi a slogan contrapposti, queste pagine rappresentano un invito alla serietà. A distinguere tra critica e delegittimazione. Tra riforma e resa dei conti.

Tra difesa corporativa e interesse generale.

Vi è, in molti di questi interventi, una consapevolezza che merita di essere sottolineata: la riforma scioglie nodi ordinamentali che, se lasciati irrisolti, continuano ad alimentare ambiguità, sospetti e sfiducia. È un atto di chiarezza prima ancora che di efficienza.

Aggiungerei un'ulteriore considerazione. Le riforme che incidono sull'architettura costituzionale non devono essere pensate per l'emergenza, ma per la durata. Non per rispondere a un clima, ma per orientare un sistema. La giustizia, più di altri ambiti, ha bisogno di stabilità, prevedibilità, riconoscibilità. Ogni intervento che rafforzi la distinzione dei ruoli e la responsabilità delle funzioni contribuisce non solo a migliorare il processo, ma a consolidare la fiducia collettiva nell'istituzione.

Non va dimenticato, infatti, che l'indipendenza della magistratura non è un privilegio di categoria: è una garanzia per il cittadino. E come ogni garanzia, vive di equilibrio. Troppo spesso il confronto pubblico ha oscillato tra la tentazione di comprimere l'autonomia e quella di considerarla intangibile. La prospettiva che emerge da questo volume è diversa: governare l'autonomia attraverso regole più chiare, rafforzare l'indipendenza attraverso una più netta definizione delle responsabilità.

C'è, infine, un elemento che attraversa silenziosamente queste pagine: il rispetto per la Costituzione come patto vivo, non come formula retorica. Riformare non significa tradire: significa assumersi la responsabilità di verificare se gli strumenti predisposti in un determinato contesto storico siano ancora idonei a realizzare i principi che li hanno ispirati. In questo senso, il referendum non è una frattura, ma un passaggio di maturità democratica.

Chi leggerà questo libro potrà anche non condividere tutte le conclusioni. Ma difficilmente potrà negare la qualità delle questioni poste. Ed è da domande oneste, prima ancora che da risposte definitive, che nascono le riforme destinate a durare.

Perciò considero questo volume un atto di responsabilità verso la Costituzione, verso la magistratura e, soprattutto, verso i cittadini nel nome dei quali la giustizia è amministrata. Ed è con questo spirito - di confronto leale, di rispetto istituzionale, di fiducia nella forza delle regole - che invito a leggerlo: non come un manifesto, ma come un contributo serio ad una scelta che riguarda tutti.



« LA RIFORMA NON RENDE LE TOGHE SUCCUBI DEL GOVERNO »

Contrariamente a quanto affermano i sostenitori del No, i magistrati non saranno nè subordinati alla politica nè “intimiditi”.

di LUIGI SALVATO
*già Procuratore generale
della Corte di Cassazione*

Il 22 e il 23 marzo saremo chiamati ad esprimerci su una riforma costituzionale dell'ordinamento della magistratura, non a manifestare fiducia o dissenso verso una parte politica. Occorre dunque valutare il merito delle norme, per ciò che stabiliscono, senza attribuire loro significati che non hanno. È sufficiente leggerle per constatare l'infondatezza degli slogan contrari alla riforma.

Le norme confermano che la magistratura, nelle distinte articolazioni giudicante e requirente, resta un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104). Gli atti relativi alla carriera e all'inaamovibilità restano affidati ai rispettivi Csm, presieduti dal Presidente della

Repubblica e composti in maggioranza da magistrati, secondo modalità che escludono condizionamenti politici.

La giurisdizione disciplinare è attribuita ad un'Alta Corte, composta da membri di nomina presidenziale, parlamentare e da magistrati, anch'essa sottratta ad influenze del potere politico (art. 105).

Queste disposizioni smentiscono l'idea che la riforma renderebbe i giudici dipendenti dalla politica o intimiditi. Anche l'argomento secondo cui le norme potrebbero essere "erose" dall'interpretazione non regge, poiché nello Stato costituzionale l'interpretazione incontra limiti chiari quando il testo è univoco, come in questo caso.

Autonomia e indipendenza della magistratura risultano quindi confermate. La collocazione istituzionale del pubblico ministero è stata storicamente ambigua. La separazione delle carriere è stata a lungo discussa e sostenuta da dottrina e forze politiche di diverso orientamento. Già alla fine degli anni Novanta fu proposta dalla Commissione bicamerale e, negli anni successivi, anche autorevoli esponenti della sinistra riformista hanno chiarito che essa non incide sull'autonomia della magistratura, ma realizza appieno i principi di terzietà del giudice e di parità delle parti.

La riforma Cartabia, sancendo di fatto la separazione delle

funzioni, ha ancora più reso irragionevole il mantenimento della commistione istituzionale all'interno di un unico Csm, che favorisce interferenze sulle carriere e una consuetudine di rapporti dannosa per l'immagine di terzietà del giudice. Ed il concetto di terzietà si riferisce ad una estraneità "ordinamentale", che esige una distinzione anche della separazione delle carriere, non solo delle funzioni.

L'immagine della giustizia è un valore essenziale. La separazione delle carriere consente, inoltre, di valorizzare la diversità delle funzioni, di adottare modelli organizzativi differenziati e di affinare ed apprezzare al meglio le professionalità all'interno dei due Csm. Il timore di un assoggettamento del pm all'esecutivo è infondato e rivela, piuttosto, una sfiducia ingiustificata verso i magistrati requirenti, che restano magistrati a pieno titolo, soggetti ai controlli del Csm. Inoltre, la separazione priverà gli atti del pm della valenza simbolica di giudizio anticipato, rafforzando la presunzione di non colpevolezza.

L'idea che un giudice separato dal pm possa essere "intimidito" è poi una mera congettura, priva di ogni fondamento e, quindi, insostenibile.

Il riconoscimento del ruolo svolto dal Csm dalla data della sua istituzione non può impedire di affrontare il problema del metodo di selezione dei suoi componenti. Già in

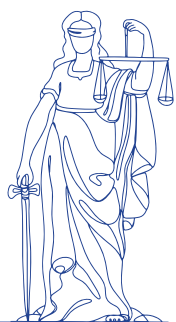
Assemblea costituente furono evidenziate le criticità del metodo elettivo, adombrate negli anni successivi anche da Calamandrei. Nel tempo sono emerse disfunzioni ascrivibili all'influenza delle correnti sulle decisioni del Csm, poste in luce con toni anche forti dall'interno della stessa magistratura, tra l'altro, in occasione della nascita di nuovi gruppi interni all'Anm, nel 1988, nel 2012 e nel 2014, nella proposta di sorteggio temperato avanzata nel 2022 in un documento sottoscritto da 168 magistrati, avendo altresì l'esito del referendum indetto dall'Anm nel 2022 registrato una significativa adesione al sorteggio temperato.

Il Csm non è un organo rappresentativo in senso politico, ma un organo di garanzia e di alta amministrazione. Il metodo del sorteggio è coerente con la sua funzione e con il principio costituzionale secondo cui i magistrati si distinguono solo per funzioni. Esso rafforza l'indipendenza interna, sottraendo la funzione consiliare alle logiche di carriera associativa e ai vincoli correntizi ed accresce l'autorevolezza del Csm.

Quanto alla giurisdizione disciplinare, pur dovendosi riconoscere il valore dell'attività svolta dal Csm, sono emerse criticità di sistema dovute alla commistione di funzioni amministrative e disciplinari, rimediate solo in parte dalla riforma Cartabia, con la previsione di alcune incompatibilità. La scelta dell'Alta Corte è coerente con il

principio di tipicità dell'illecito disciplinare, chiarisce la distinzione tra professionalità, deontologia e responsabilità disciplinare e soddisfa l'esigenza di distinguere gli interventi in detti distinti ambiti e di rafforzarli e così anche di rafforzare la fiducia dei cittadini. Si tratta di una soluzione già presente, sia pure con diversità di contenuti, in precedenti proposte di riforma. Il metodo del sorteggio per la composizione dell'Alta Corte è coerente con il principio per cui i magistrati si distinguono solo per funzioni e con la natura dell'attività che la stessa svolgerà.

L'ipotesi che l'Alta Corte possa diventare uno strumento del potere esecutivo è evidentemente priva di fondamento, considerata la sua composizione. In definitiva, la riforma conferma autonomia e indipendenza della magistratura, è conforme ai principi costituzionali, a quelli dell'Unione europea e alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa. Mira a rafforzare la terzietà del giudice e la parità delle armi ed a ricostruire la fiducia dei cittadini, che costituisce la fonte di legittimazione della magistratura. Non risolve tutti i problemi della giustizia, ma scioglie nodi fondamentali nell'interesse di tutti.



«MAGISTRATI FINALMENTE LIBERATI DALLA TIRANNIA DELLE CORRENTI»

La riforma della giustizia tutela l'indipendenza del singolo magistrato dalle pressioni delle correnti, aumentando così la fiducia dei cittadini.

Prima di tutto la riforma tutela le toghe dalle pressioni interne

Il sorteggio smantellerà la cappa soffocante delle correnti, liberando quei molti magistrati che per lungo tempo hanno dovuto tacere per non essere ostracizzati

di PAOLO ITRI

*Magistrato e scrittore,
presidente di sezione*

della Corte tributaria di Napoli

L'appuntamento referendario di marzo rappresenta un'occasione da non perdere per una svolta riformatrice delle istituzioni. Si confrontano oggi due visioni opposte: da un lato il fronte del No, che in nome della sacralità della Costituzione rifiuta ogni cambiamento e si colloca in un preciso schieramento politico-ideologico; dall'altro il fronte del Sì, più trasversale, che comprende

anche una parte dell'elettorato progressista e riformista.

Al centro del dibattito vi è il futuro assetto della magistratura, tra indipendenza e garanzie dei cittadini. Occorre innanzitutto chiedersi se la riforma rafforzi l'autonomia della magistratura, sia come ordine rispetto alla politica, sia sul piano del singolo magistrato, contro pressioni interne ed esterne. La risposta è positiva.

Il nuovo articolo 104 della Costituzione conferma che la magistratura resta un ordine autonomo e indipendente, articolato nelle carriere giudicante e requirente. I rapporti di forza nei due Csm rimangono invariati, con la maggioranza dei togati, mentre l'Alta Corte disciplinare, prevista dall'articolo 105, sarà composta da giudici di alta qualificazione, in larga parte sorteggiati, con la presenza di componenti nominati dal Presidente della Repubblica.

L'indipendenza esterna della magistratura resta dunque garantita. La vera novità riguarda l'indipendenza interna, che la riforma rafforza attraverso il sorteggio, perno del nuovo sistema e principale bersaglio delle proteste delle correnti dell'Anm. Già molti anni fa chi scrive lasciò l'Anm per dissenso verso le logiche spartitorie e il ruolo di centro occulto di potere assunto dall'associazione, soprattutto dopo la riforma Mastella, che aveva attribuito al Csm e alle correnti un'eccessiva

discrezionalità nelle nomine dei vertici degli uffici giudiziari. Una discrezionalità degenerata in arbitrio, come dimostrato dallo scandalo Palamara, che ha soffocato la magistratura sotto il peso delle conventicole associative, sacrificando la libertà dei singoli magistrati.

Ma cosa significa concretamente separazione delle carriere? Significa che avanzamenti, promozioni e vicende professionali di giudici e pubblici ministeri non saranno più decisi da un unico Csm, ma da due Consigli distinti. In questo modo i pubblici ministeri non decideranno più sulle carriere dei giudici e viceversa, rafforzando l'autonomia di entrambi.

Inoltre, la separazione delle carriere e il sorteggio ridimensioneranno il potere dell'Anm, ostacolando gli accordi spartitori delle correnti e liberando i magistrati dal loro controllo. Il sorteggio, recidendo il rapporto tra elettore ed eletto, renderà più trasparenti le nomine dei capi degli uffici, riducendo il peso dell'appartenenza ideologica e, auspicabilmente, il contenzioso amministrativo che ha danneggiato l'immagine della magistratura.

Questi fattori rafforzeranno l'autonomia e l'imparzialità dei giudici, sia rispetto alle correnti sia rispetto all'ufficio del pubblico ministero, rendendo le decisioni più trasparenti e autorevoli, con maggiori garanzie per i cittadini. Separare le

carriere significa anche puntare su una maggiore specializzazione. Il ruolo del pubblico ministero è profondamente diverso da quello del giudice e richiede competenze specifiche, dal coordinamento della polizia giudiziaria alle indagini tecniche e scientifiche. Scrivere una sentenza è cosa diversa dal disporre perquisizioni o gestire un'indagine complessa. La specializzazione migliorerà quindi la qualità delle indagini e il contrasto alla criminalità.

Con il sorteggio verranno meno le opacità emerse dallo scandalo Palamara e sarà possibile recuperare, almeno in parte, la fiducia dei cittadini in una magistratura oggi percepita come corporazione più che come servizio.

Vi è poi un'anomalia tutta italiana: il fatto che un'associazione privata come l'Anm possa influire in modo determinante sulle nomine dei procuratori della Repubblica. Votare Sì significa correggere questa distorsione e ristabilire un più corretto equilibrio tra i poteri dello Stato.

È forse la migliore riforma possibile? Probabilmente no. Ma il meglio è spesso nemico del bene, soprattutto quando l'alternativa è la conservazione del sistema correntizio. Questa riforma tutela i cittadini e anche quei molti magistrati silenziosi che attendono di essere liberati dalla tirannia delle conventicole.

Resta infine un dato grave: l'Anm, schierandosi in modo così netto per il No, si è trasformata in un soggetto politico, arrecando un danno profondo e duraturo all'immagine dell'intera magistratura, difficilmente sanabile nel breve periodo.



«LA RIFORMA NON È CONTRO I MAGISTRATI»

«Per noi anzi può essere una purificazione», spiega Giacomo Rocchi. La riforma della giustizia rende il giudice davvero «terzo» agli occhi dei cittadini, mentre il sorteggio dei componenti dei due Csm «purifica» la magistratura dall'ipoteca delle correnti. E l'indipendenza del pm è ribadita in modo inequivoco.

Così il giudice apparirà davvero imparziale

Noi che abbiamo il potere di mettere un uomo in carcere per tutta la vita dobbiamo non solo essere «super partes», ma anche essere percepiti tali. Ecco perché è giusto allontanarci dai pubblici ministeri.

di GIACOMO ROCCHI

*Presidente Prima sezione
penale della Corte di Cassazione*

Non temo la riforma costituzionale e voterò sì al referendum, perché mi stanno a cuore la funzione del giudice, la sua autorevolezza nella società e le persone che vengono da lui giudicate.

La riforma interviene su tre ambiti: la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, con la conseguente

scissione del Csm in due Consigli; l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare; la formazione dei Consigli superiori mediante sorteggio, mantenendo la maggioranza dei due terzi dei magistrati.

Il sorteggio non è una scelta meramente tecnica. L'Associazione nazionale magistrati denuncia una perdita di rappresentanza democratica, ma omette di confrontarsi con il caso Palamara, che ha mostrato come trasferimenti, promozioni e nomine fossero gestiti dalle correnti attraverso scambi di favori, pressioni e accordi, in aperto contrasto con leggi e regolamenti. Questo sistema ha rappresentato uno scandalo per i cittadini e ha inciso gravemente sulla credibilità della magistratura, che deve giudicare “in nome della legge” e non può contemporaneamente violare la legge.

Il sorteggio dei componenti togati del Csm, quindi, li sgancia dalle correnti, così contribuendo alla “purificazione” della magistratura: una scelta sì, politica, ma ormai inevitabile, che nel tempo sarà vantaggiosa anche per gli stessi magistrati.

L'Alta Corte disciplinare, per la sua composizione di altissimo livello e le modalità di composizione, garantisce al magistrato accusato di avere un giudice autorevole e imparziale; caratteristiche che la Sezione disciplinare del

CSM non aveva affatto.

La separazione delle carriere: la riforma comporta concorsi distinti per giudici e pubblici ministeri, carriere separate e due Consigli superiori. Ovviamente, non sono misure che riguardano l'efficienza del sistema giustizia e la rapidità delle decisioni, per le quali occorrono investimenti, risorse e personale: la riforma va più a fondo, individua il ruolo dei giudici e dei pubblici ministeri.

Separazione delle carriere non equivale a separazione delle funzioni: giudici e pubblici ministeri diventano due corpi separati; quindi, non rileva affatto che oggi, meno dell'1% dei magistrati cambia funzione! Fra l'altro, chi propone questo argomento per contrastare la riforma, non spiega l'avversione verso una separazione che formalizzerebbe una situazione di fatto già esistente!

Non è vero che la riforma avvicinerebbe il pubblico ministero al potere esecutivo, trasformandolo in un "superpoliziotto": una tesi basata sul nulla, gli articoli 104 e 107 della Costituzione continuano a garantire autonomia, indipendenza e inamovibilità del pubblico ministero, senza alcuna subordinazione all'Esecutivo.

Sono solo slogan funzionali alla campagna referendaria,

come quello della magistratura sottoposta al potere politico: non solo nessuna norma approvata permette di sostenere questa tesi, ma, viene da pensare, chi la propone ha evidentemente una concezione del magistrato così fragile e pavido da essere pronto a lasciarsi condizionare dai poteri esterni.

La ragione di fondo della separazione delle carriere, invece, è chiara: con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, nel 1999, si è affermato il principio del giusto processo, fondato sulla parità delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale. Se il pubblico ministero è una parte, sia pure pubblica, la separazione delle carriere rende effettivi sia l'imparzialità del giudice sia la parità delle parti, evitando che un pubblico ministero "vicino" al giudice possa indebolirle, almeno sul piano dell'apparenza. Sì, perché un giudice non soltanto deve essere imparziale, ma deve anche apparire tale agli occhi del cittadino, spesso intimidito dal procedimento e dall'accusa. D'altro canto, non si può negare qualsiasi problema di terzietà nel processo penale, specie nelle indagini preliminari o nei procedimenti di particolare complessità.

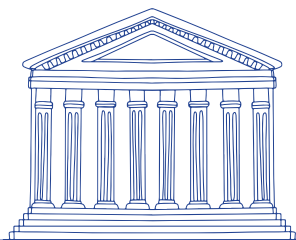
La separazione delle carriere è l'applicazione dei principi liberali del processo, ma vi è spazio anche per una riflessione più profonda sul ruolo del giudice. In effetti, poiché, in uno Stato democratico, i giudici sono pubblici

funzionari che hanno vinto un concorso tecnico, si pone il problema della loro autorevolezza, in passato risolta dal fatto che, a giudicare, erano re, o sacerdoti, o saggi.

Mi piace ricordare le riflessioni di Rosario Livatino sul giudice: prima di tutto una figura *super partes*, che non deve “salvare indagini” né farsi guidare da logiche di politica criminale o di opportunità. La sua decisione deve nascere da un processo motivazionale autonomo, frutto della meditazione del caso concreto.

La terzietà e l'imparzialità del giudice non garantiscono sentenze giuste, ma ne sono un presupposto essenziale. A queste Livatino affiancava altre virtù: ascolto della coscienza, libertà morale, fedeltà ai principi, competenza, chiarezza delle decisioni, moralità della condotta anche fuori dall'ufficio, sobrietà nelle relazioni e rinuncia a incarichi e prebende.

Questo è il giudice che vuole la Costituzione. È questo il giudice di cui la società ha bisogno per riconoscere autorevolezza alle sue sentenze. La riforma costituzionale aiuterà a formare questa figura di giudice.



«PIÙ VERITÀ SULLO SCOSSONE CHE FA BENE ALLA GIUSTIZIA»

Il procuratore capo a Parma, smonta le falsità di chi osteggia la riforma Nordio: «Il sorteggio del Csm ridimensiona le correnti. È bizzarro sostenere che una legge costituzionale possa violare la Carta».

di **ALFONSO D'AVINO**
*Procuratore della Repubblica
di Parma*

È bene chiarirlo subito: la riforma costituzionale oggetto del referendum non è la panacea dei mali della giustizia e non risolverà problemi strutturali come ritardi, carenze di personale o errori giudiziari. Ha un obiettivo più circoscritto: modificare alcuni assetti dell'ordinamento giudiziario.

I punti essenziali sono tre: separazione delle carriere, sorteggio per il Csm, Alta Corte disciplinare. Per ciascuno di essi esiste un dato reale, rappresentato dalla nuova normativa, e un dato falso, costituito dai pericoli evocati dal fronte del No.

La separazione delle carriere rappresenta la conclusione, forse tardiva, di un percorso iniziato oltre trentacinque anni fa con il nuovo Codice di procedura penale, che ha collocato il giudice in posizione di terzietà rispetto a due parti paritarie: accusa e difesa. Quando entrai in magistratura, la contrarietà alla separazione era quasi un tratto identitario del magistrato, ma da allora molte cose sono cambiate.

Le norme hanno progressivamente ridotto il passaggio tra funzioni requirenti e giudicanti, rendendo la separazione già esistente di fatto. La riforma non fa che ufficializzare questa realtà. Inoltre, la credibilità della magistratura ha raggiunto livelli minimi, anche a causa di vicende note come lo scandalo Palamara, processi controversi e una crescente esposizione politica di alcuni magistrati. È necessario uno scossone che consenta di recuperare prestigio.

In questo contesto, è essenziale che il giudice non solo sia, ma appaia indipendente non solo dalla difesa, ma anche dall'accusa. Non esiste un reale appiattimento dei giudici sulle posizioni del pubblico ministero, ma ciò non basta a eliminare il sospetto di una vicinanza strutturale. La separazione netta delle carriere è la soluzione più efficace per dissipare tale percezione.

A questo dato reale si contrappone la narrazione del No, fondata sul presunto assoggettamento del pubblico

ministero all'esecutivo. L'argomento si è evoluto fino a sostenere che la previsione costituzionale dell'indipendenza non sarebbe sufficiente, perché presente anche in Costituzioni di Paesi non democratici. Si tratta di una tesi debole e suggestiva, che abbassa il livello del dibattito.

In realtà, l'articolo 104 riformato prevede che sia il Csm giudicante sia quello requirente siano presieduti dal Presidente della Repubblica, massimo garante costituzionale, circostanza che esclude qualunque rischio di subordinazione al governo.

Quanto al sorteggio per il Csm, esso è la conseguenza quasi obbligata della necessità di ridimensionare lo strapotere delle correnti. Il sorteggio non è lo strumento ideale in astratto, e può apparire offensivo per una categoria di alto livello come la magistratura. Tuttavia, oggi è l'unico mezzo concreto per evitare che il Csm continui a essere una proiezione delle correnti, come dimostrato dallo scandalo Palamara.

L'argomento secondo cui il sorteggio non garantirebbe la qualità dei componenti è infondato e ipocrita. Anche oggi non esistono corsi, esami o titoli specifici che abilitino a far parte del Csm: l'unico vero requisito è il consenso della propria corrente. Inoltre, il sorteggio è ampiamente utilizzato nell'ordinamento italiano per organi di altissima

rilevanza, dalla Corte costituzionale integrata per i procedimenti a carico del Presidente della Repubblica, al Tribunale dei ministri, fino alle Corti d'Assise.

È paradossale ritenere accettabile il sorteggio di giudici popolari chiamati a decidere su gravi reati e scandalizzarsi per il sorteggio di magistrati chiamati a occuparsi dell'organizzazione degli uffici giudiziari o della valutazione professionale dei colleghi.

Quanto all'Alta Corte disciplinare, essa costituisce una ulteriore “pietra di scandalo” per il fronte del No, che arriva a parlare di violazione dell'articolo 102 della Costituzione sul divieto di giudici speciali.

Si tratta di un argomento giuridicamente infondato: una riforma costituzionale non può violare la Costituzione, ma ne diventa parte. Inoltre, già oggi i magistrati sono sottoposti a un giudice disciplinare, la Sezione disciplinare del Csm. La riforma si limita a sostituire tale organo con un altro di rango costituzionale. Anche l'idea che l'Alta Corte rappresenti uno strumento di controllo governativo è falsa: i componenti laici non sono scelti dalla maggioranza, ma sorteggiati da elenchi parlamentari e affiancati da membri di nomina presidenziale.

Sgombrato il campo da slogan e menzogne, spesso

amplificati con testimonial estranei al dibattito giuridico, la conclusione è chiara: la riforma non risolve tutti i problemi della giustizia, ma interviene su nodi reali dell'ordinamento. Per questo, è auspicabile una vittoria del Sì.



«UNA RIFORMA CHE NON TRADISCE LA COSTITUZIONE»

di **ETTORE MANCA**

Presidente sezione TAR Lecce

Componente Consiglio Presidenza

Giustizia Amministrativa

I temi della giustizia sono tornati al centro del dibattito politico con la riforma del ministro Nordio e la consultazione popolare cui essa sarà sottoposta il 22 e il 23 marzo.

Lo dimostra l'intensità dell'impegno con cui non solo l'Anm, ma anche la Cgil e i leader dei partiti di opposizione affrontano la campagna referendaria. Le critiche mosse dai partiti di centrosinistra e dai comitati per il No risultano, in definitiva, largamente sovrapponibili.

Il filo che unisce tali obiezioni è noto: la riforma non renderebbe la giustizia più efficiente e ridurrebbe l'autonomia della magistratura rispetto al potere politico. È una lettura manifestamente strumentale, che non coglie i reali nodi critici del sistema giudiziario, chiamato a misurarsi non solo con l'efficienza, ma anche con esigenze

di equilibrio nei rapporti con gli altri poteri dello Stato e con l'opinione pubblica.

Sotto un primo profilo, la riforma non indebolirà in alcun modo la magistratura, né ne ridurrà il peso rispetto al potere esecutivo. Non a caso, tali scenari vengono evocati dal fronte del No in termini generici e confusi, quando non apertamente tendenziosi.

Si sostiene che la riforma assoggetterebbe la magistratura al potere di governo: «Un attacco alla magistratura è sempre un attacco alla democrazia», afferma l'Anm. Tuttavia, evocare un'aggressione all'assetto democratico del Paese di fronte a una riforma approvata secondo il procedimento di revisione costituzionale dell'articolo 138, senza fornire prove rigorose, appare poco responsabile e istituzionalmente pericoloso. Anche perché l'Italia rappresenta un unicum per ampiezza e profondità del controllo giudiziario e per l'imponenza dell'apparato che lo sorregge, pur in presenza, anche altrove, di indagini e processi di grande rilievo.

Questo quadro non muterà con la riforma. Resta scolpito nell'articolo 104 della Costituzione il principio secondo cui la magistratura, giudicante e requirente, «costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». La legge sottoposta al voto popolare non altera l'equilibrio tra

i poteri dello Stato, non separa i pubblici ministeri dall'ordine giudiziario né crea zone franche.

La riforma incide invece sugli equilibri interni, intervenendo sull'autogoverno e sul giudizio disciplinare, ambiti in cui il confronto tra le diverse anime della magistratura associata è talvolta degenerato in logiche consociative.

Nel settembre 2021, commentando l'affaire Palamara, lo stesso procuratore Gratteri indicava come indispensabile ridurre lo strapotere delle correnti nel Consiglio superiore della magistratura, arrivando a sostenere la necessità del sorteggio dei suoi componenti, anche a costo di una revisione costituzionale. Se un magistrato è in grado di scrivere una sentenza, osservava, lo sarà anche di formulare un parere per la nomina di un presidente o di un procuratore della Repubblica.

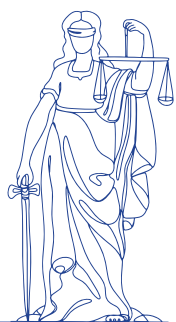
Anche dopo la riforma, i due Csm, dei giudici e dei pm, resteranno composti per due terzi da magistrati, con una netta maggioranza rispetto ai componenti laici. Analogo bilanciamento è previsto per l'Alta Corte disciplinare. Il nuovo assetto introduce inoltre una carriera giudicante e una requirente, ponendo al centro la figura del giudice, in posizione di effettiva terzietà rispetto alle parti, come richiesto dall'articolo 111 della Costituzione e

con il Codice Vassalli del 1989.

Come ricordava Giovanni Falcone, in un'intervista del 3 ottobre 1991, il sistema accusatorio presuppone un pubblico ministero parte nel processo e un giudice che si staglia come figura neutrale, al di sopra delle parti.

La terzietà non si esaurisce nei limiti introdotti dalla riforma Cartabia, ma richiede che giudici e pubblici ministeri non condividano concorso, carriera e organo di autogoverno. In sintesi, richiede che non siano più colleghi, poiché un giudice collega di una delle parti non può essere, per definizione, un giudice terzo.

La riforma può essere condivisa o criticata, ed è comprensibile l'opposizione della magistratura associata e delle forze politiche e sindacali. Negare però che essa si iscriva nel solco dei principi del «giusto processo» o denunciarla come un attacco alla democrazia non costituisce più una critica, ma un'operazione istituzionalmente fuorviante.



«LE 3 BUONE RAGIONI PER CUI VOTARE SÌ»

di **ROSITA D'ANGIOLELLA**

Consigliere di Cassazione

Le ragioni per cui voterò Sì al prossimo referendum sulla riforma della giustizia nascono dal mio percorso di giudice e da ciò che, nel tempo, ho visto funzionare o, al contrario, produrre distorsioni, incoerenze di sistema e tensioni istituzionali.

In uno Stato democratico, la tutela dei diritti e l'equilibrio tra i poteri si fondano su regole coerenti e conformi alla Costituzione. Con il referendum è la stessa Costituzione a invitarci a compiere scelte di merito, non dettate da suggestioni ideologiche.

Separazione delle carriere. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri costituisce, a mio avviso, l'unica soluzione ordinamentale realmente idonea ad attuare i principi costituzionali del «giusto processo». L'articolo 111 richiede infatti che accusa e difesa si confrontino in contraddittorio, su un piano di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Come rilevato da autorevoli

costituzionalisti, ciò è divenuto ancor più necessario dopo la riforma Vassalli del 1988, che ha introdotto un codice processuale di impianto accusatorio, incompatibile con una commistione strutturale tra funzioni requirenti e giudicanti.

La mancanza di una netta distinzione rende il nostro modello accusatorio disarmonico rispetto al processo «giusto» delineato dalla Costituzione. Giudicare e requirere richiedono competenze, approcci decisionali, doveri e responsabilità differenti. Separare le carriere consente di rendere riconoscibili i profili professionali di giudici e pm ed esclude un comune percorso professionale, rendendo strutturale, e non solo proclamata, la terzietà dei primi.

Come ricordava Giovanni Falcone in un'intervista del 3 ottobre 1991, con il nuovo codice il pubblico ministero ha perso ogni funzione anche latamente giurisdizionale, assumendo compiti essenzialmente di direzione e impulso delle indagini.

È quindi fuorviante sostenere che la separazione delle carriere comporti un assoggettamento del pubblico ministero al Governo: il testo riformato ribadisce in modo chiaro che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, principio scolpito dai Costituenti e non inciso dalla riforma.

La legge Cartabia ha già drasticamente ridotto il passaggio di funzione, oggi quantitativamente marginale; restava però inalterato il rapporto di colleganza, che la riforma intende superare.

Il cosiddetto correntismo ha in alcuni casi compromesso la percezione di una magistratura autonoma e indipendente. Pur essendo le correnti una legittima espressione del pluralismo culturale, l'appartenenza può generare dinamiche di fedeltà capaci di incidere sui percorsi professionali, indebolendo l'apparenza di imparzialità, presupposto essenziale della credibilità del magistrato.

In questo senso, il sorteggio dei membri togati del Csm rappresenta, allo stato, l'unico strumento realmente idoneo a interrompere meccanismi di ricerca del consenso che hanno mostrato evidenti segni di degenerazione. Del resto, il Csm non è un organo rappresentativo della magistratura; il suo sdoppiamento è conseguenza naturale della distinzione tra i due ordini e, in ogni caso, resterà organo di garanzia, presieduto dal Capo dello Stato, con identiche competenze in materia di carriera e valutazione.

Alta Corte disciplinare. L'attribuzione della giurisdizione disciplinare all'Alta Corte, e non più all'organo di autogoverno, risponde all'esigenza di garantire maggiore uniformità e imparzialità nel trattamento dei magistrati

incolpati.

La riforma recepisce una natura già riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità: quella pienamente giurisdizionale del procedimento disciplinare, volto non solo all'accertamento dell'illecito, ma alla tutela dell'ordine giudiziario nel suo complesso. In tal modo si elimina il rischio, o anche solo la percezione, di una protezione corporativa e si attribuisce al giudice disciplinare un carattere di effettiva terzietà, superando la doppiezza di un Csm al tempo stesso organo di garanzia e giudice dei propri componenti.

In uno Stato democratico, l'autogoverno non può coincidere con l'auto-giurisdizione.



«IN EUROPA CARRIERE GIÀ SEPARATE»

Le istituzioni europee vedono già un ufficio che svolge investigazioni sui fatti che offendono gli interessi finanziari dell'Unione, nettamente distinto dai giudici nazionali, i quali devono sempre trovarsi in una posizione di assoluta terzietà.

di GIUSEPPE CAPOCCIA

*Procuratore della Repubblica
di Lecce*

A uno sguardo complessivo sull'evoluzione del processo penale in Italia, le attuali battaglie dei sostenitori del No appaiono poco fondate e prive di una prospettiva storica. L'unicità della carriera in magistratura, che accomuna giudici e pubblici ministeri in un unico ruolo, è un tratto tipico del processo inquisitorio.

L'Assemblea costituente non la scelse, ma la ereditò dal passato, rinviando la riforma del processo penale in senso accusatorio. Solo nel 1989, con il Codice Vassalli, si superò il giudice istruttore e si istituì la Procura; dieci anni dopo fu introdotto in Costituzione il principio del giusto processo, fondato sul contraddittorio tra le parti davanti a un giudice terzo e imparziale.

L'introduzione dell'articolo 111 non implicava che i processi precedenti fossero ingiusti, né che i Costituenti avessero immaginato un giudice non terzo. Essa rifletteva piuttosto una maturazione della sensibilità sociale, che rendeva necessarie innovazioni coerenti con nuove esigenze.

La Costituzione non risolve i problemi pratici della giustizia penale, ma ne fissa i principi e indica una direzione evolutiva lungo la quale il legislatore ordinario ha progressivamente ampliato le garanzie della difesa, la tutela della libertà personale e della dignità degli indagati.

In questo percorso, la separazione delle carriere – non solo delle funzioni – rappresenta un passaggio decisivo per assicurare la piena terzietà del giudice. Giudice e pubblico ministero svolgono mestieri diversi e devono avere percorsi professionali distinti fin dalla selezione iniziale, con una formazione orientata a competenze differenti.

Il pubblico ministero opera con un approccio propositivo, guidando la polizia giudiziaria, costruendo strategie investigative in funzione del dibattimento e mantenendo un costante aggiornamento su tecniche, strumenti e fenomeni criminali. La sua autonomia si misura oggi nella capacità di collaborare lealmente con altri uffici, con le Procure nazionali ed europee, condividendo informazioni e

coordinando le attività. È superata l'idea del Pm isolato e geloso del proprio fascicolo: la Procura è un ufficio fondato sulla collaborazione, sul lavoro di gruppo e sulla sintesi delle diverse posizioni.

Al giudice, invece, questa dimensione non appartiene. Egli deve mantenere una posizione opposta: valutare le richieste del Pm e della difesa nella loro oggettività, deliberando in camera di consiglio ed esprimendo il proprio giudizio senza essere coinvolto nell'attività investigativa.

Nella fase delle indagini preliminari, il Pm agisce nel rispetto del segreto istruttorio e chiede al giudice autorizzazioni per singoli atti invasivi o misure cautelari. Proprio perché le indagini devono restare segrete, il giudice non conosce né deve conoscere il percorso investigativo, ma valuta esclusivamente la legittimità della richiesta e la congruità delle motivazioni. Non gli compete una visione complessiva dell'indagine, ma il controllo su atti isolati. È una figura radicalmente diversa dal giudice istruttore del passato, coerente con la natura accusatoria del processo.

Le indagini sono svolte dal Pm in autonomia con la polizia giudiziaria, mentre il necessario contatto processuale non deve trasformarsi in colleganza: la separatezza delle carriere, sancita in Costituzione, serve a preservare l'equilibrio del sistema.

In ambito europeo, l'Eppo – European Public Prosecutor's Office – rappresenta un modello significativo: un ufficio del Pm separato dai giudici nazionali davanti ai quali esercita l'azione penale. È un esempio di pubblico ministero indipendente e autonomo da ogni altro potere, distinto dal giudice, in linea con i principi di terzietà ed imparzialità.



«RISPETTO PER I CITTADINI»

La separazione delle carriere e il superamento delle correnti sono strumenti di trasparenza. Finora, le lotte tra fazioni delle toghe hanno contribuito a mantenere in una condizione di precarietà i magistrati onorari, ai quali oggi è affidata una quota rilevante del lavoro giudiziario.

di **RAIMONDO ORRÙ**

Vice Procuratore Onorario

Presidente Federazione

Magistrati Onorari di Tribunale

Ho scelto di votare Sì alla riforma costituzionale della giustizia non per spirito di contrapposizione, ma per coerenza istituzionale. Chi, come me, ha attraversato diverse stagioni del processo – prima da avvocato, oggi da magistrato onorario che esercita funzioni requirenti – percepisce con chiarezza quando un sistema richiede una correzione strutturale non più rinviabile.

Separare le carriere e superare il correntismo non significa sventolare bandiere ideologiche, ma introdurre criteri di chiarezza. Significa rendere il processo più leggibile, affidabile e credibile anche all'esterno, definendo ruoli, responsabilità e confini. Si evita così quella

sovrapposizione, formale o sostanziale, per cui giudici e pubblici ministeri finiscono per condividere non solo una comune cultura giuridica, ma talvolta anche percorsi di carriera, valutazioni e dinamiche di potere.

Chi giudica deve essere distinto da chi accusa, anche negli organi di autogoverno. Non è una scelta “contro” qualcuno, ma “per” il sistema. È una scelta di trasparenza, non di schieramento, e rappresenta un atto di rispetto verso i cittadini che al processo affidano libertà, diritti e reputazioni.

In questo contesto, la magistratura onoraria – a lungo considerata una manodopera a basso costo o un corpo estraneo all’ordine giudiziario – diventa una lente utile per leggere le distorsioni di un sistema che la riforma costituzionale può finalmente correggere con il consenso della maggioranza degli italiani. L’esperienza quotidiana nelle aule ha infatti maturato, tra i magistrati onorari, una sensibilità diffusa a favore di una riforma orientata al funzionamento della giurisdizione e non alla difesa di assetti corporativi, dei cui effetti la magistratura onoraria ha a lungo subito le conseguenze.

Negli ultimi venticinque anni, il correntismo giudiziario ha inciso profondamente non solo sulla fiducia dei cittadini nei giudici e nei pubblici ministeri, ma anche sulle prospettive

dei magistrati onorari, contribuendo al rinvio sistematico di una loro riforma, giunta solo in questa legislatura all'approvazione parlamentare.

Non si è trattato di una semplice distrazione, ma dell'esito di una logica autoconservativa, volta a mantenere un'egemonia sulla giurisdizione, anche a costo di negare ai magistrati onorari tutele e guarentigie – come il congedo di maternità o gli accantonamenti previdenziali – che li avrebbero avvicinati, sul piano ordinamentale, alla magistratura di ruolo.

Una magistratura precaria, priva di pieno riconoscimento e di reale rappresentanza, è così risultata funzionale a compensare carenze di organico senza affrontarne le cause strutturali, rinviando scelte capaci di migliorare l'efficienza della risposta giudiziaria e incidere sugli assetti di potere. Il risultato è noto: ai magistrati onorari è affidata una parte consistente della domanda di giustizia, in assenza di tutele adeguate. Una contraddizione oggi non più sostenibile né sul piano costituzionale né su quello della credibilità del sistema.

La stabilizzazione della magistratura onoraria, fortemente voluta dal governo Meloni, va letta insieme alla riforma costituzionale sulla quale si voterà a marzo. Entrambe mirano a chiarire ruoli e responsabilità di chi amministra la

giustizia. Serviranno ulteriori interventi, a partire dal rafforzamento degli organici della magistratura di ruolo e dalla gestione efficiente dei concorsi già finanziati.

La riforma costituzionale non è una scorciatoia né una soluzione miracolosa, ma una base solida per completare il disegno dei padri costituenti, rafforzando l'indipendenza dei magistrati anche all'interno dell'ordine giudiziario. L'obiezione secondo cui la separazione delle carriere comprometterebbe la terzietà dei giudici non convince: la professionalità dei singoli non è in discussione, ma accanto ai fatti conta anche la percezione di imparzialità, senza la quale anche la decisione più corretta rischia di apparire opaca.

L'esperienza dei magistrati onorari dimostra che carriere separate possono convivere con una comune cultura della giurisdizione. Separare non significa dividere, ma restituire a ciascuna funzione il proprio perimetro di responsabilità. In una democrazia matura, chiarire i ruoli rafforza l'equilibrio dei poteri e la vocazione democratica dell'ordinamento.

Anche il sorteggio negli organi di autogoverno risponde a questa logica, offrendo una risposta pragmatica al peso delle appartenenze correntizie e a un sistema di relazioni che, come emerso anche dalle vicende legate a Luca

Palamara, ha condizionato a lungo nomine e carriere. Il sorteggio non è una panacea, ma uno strumento per ridurre le interferenze e rafforzare trasparenza e libertà morale.

Nessuna riforma è perfetta e serviranno norme attuative costruite con attenzione. Ma la direzione è chiara e rinviare ancora significherebbe rallentare un adeguamento di cui la società civile ha bisogno. Al di là delle polemiche contingenti, le norme costituzionali sono destinate a durare e a essere valutate per i loro effetti concreti su indipendenza, efficienza e garanzie per i cittadini.

Questa riforma può rendere l'ordine giudiziario più imparziale, rafforzandone autorevolezza, responsabilità e credibilità, e restituendo spazio a un pensiero critico spesso penalizzato dal corporativismo. Tra le figure che più hanno pagato quel prezzo c'è Giovanni Falcone: votare Sì significa anche onorare il suo monito riformatore.

BIOGRAFIE

ISABELLA BERTOLINI

Consigliere laico del Consiglio Superiore della Magistratura, eletta dal Parlamento in seduta comune il 17 gennaio 2023.

Avvocato del Foro di Modena dal 1991, vanta una lunga esperienza politica.

Consigliere comunale (1995-2004), regionale (1995-2001), Parlamentare, eletta alla Camera dei Deputati per tre legislature: nel 2001, nel 2006 e nel 2008 fino al 2013.

È stata componente della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, della Giunta delle elezioni, della Commissione Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni, di cui ha presieduto il Comitato Pareri di costituzionalità e componente della Commissione Giustizia. Ha fatto parte della Commissione parlamentare antimafia e del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa ed è stata Vicepresidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen.

È stata relatrice di importanti progetti di legge, tra i quali la legge c.d. Bossi-Fini in materia di immigrazione e dal 2008 al 2011, a titolo gratuito, consulente del Ministro per le Pari Opportunità per i temi riguardanti l'immigrazione.

GIUSEPPE CAPOCCIA

Procuratore della Repubblica di Lecce.

Inizia la sua carriera a Brindisi nel 1990 e poi alla Procura di Lecce; dal 1997 è componente della Direzione Distrettuale Antimafia dove si occupa di crimini tra i più sanguinosi della storia della Sacra Corona Unita.

Dal 2003 al 2009 al Ministero della Giustizia, prima all'Ufficio Legislativo, poi Direttore dell'Ufficio studi e relazioni internazionali dell'Amministrazione Penitenziaria; poi ricopre l'incarico di Vicecapo dell'Ufficio legislativo del Ministro della Gioventù.

Nel 2010 torna a Lecce come Sostituto Procuratore. Dal 2015 per oltre otto anni alla guida della Procura di Crotone gestisce complesse vicende come quella del naufragio di Cutro.

Nel gennaio 2025 si è insediato quale Procuratore Distrettuale antimafia di Lecce.

ROSITA D'ANGIOLELLA

Consigliere di Cassazione dal 2018, attualmente Consigliere giuridico – Vicecapo Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi (DAGL) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In magistratura dal 1992, ha svolto le funzioni di Giudice civile e penale presso il Tribunale di Napoli e di giudice

civile presso il Tribunale di Milano.

Dal 2013 al 2016 Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Dal 2004 al 2015 professoressa a contratto di diritto civile. Dal 2024, docente della SNA. Autrice di molte pubblicazioni scientifiche in ambito civilistico, processual civilistico e tributario. Relatrice in corsi di formazione nazionale per la S.S.M.

ALFONSO D'AVINO

Procuratore della Repubblica di Parma.

È Magistrato dal 1984; tra il 1985 ed il 1989 è stato Giudice Istruttore a Paola, ove si è occupato di molti processi contro la criminalità organizzata del territorio.

Dal 1990 alla Procura di Napoli, si è occupato tra l'altro di tangenti nella ricostruzione del dopo terremoto, nella Sanità, e in molti ambiti della Pubblica Amministrazione; per 10 anni ha poi fatto parte della DDA, occupandosi di moltissime inchieste sulla Camorra, per cui vanta grande esperienza in materia di criminalità organizzata e di corruzione. Dal 2013 è stato Procuratore Aggiunto a Napoli e, dal 2018, è Procuratore a Parma.

Nella sua carriera, anche recente, ha gestito importanti casi giudiziari all'attenzione della cronaca, bilanciando sempre l'esigenza di una corretta informazione alla stampa con la tutela della riservatezza delle indagini e della presunzione di innocenza degli indagati.

PAOLO ITRI

Presidente di sezione Corte di Giustizia tributaria di primo grado a Napoli.

È Magistrato dal 1991. È stato Sostituto Procuratore a Nola, dal 2002 al 2011 ha fatto parte della Direzione Distrettuale antimafia di Napoli, occupandosi di importanti indagini sulla camorra napoletana e su Cosa Nostra. Nel 2008 come PM ottenne la condanna all'ergastolo per Totò Riina.

Tra giugno 2011 e novembre 2015 è stato Ispettore generale del Ministero della Giustizia, poi Sostituto Procuratore a Vallo della Lucania, dove nel 2017 ha svolto anche le funzioni di Procuratore.

Dal gennaio 2020 torna alla Direzione Distrettuale antimafia a Napoli come Sostituto Procuratore. Nel 2023 è stato nominato Sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e Presidente di Sezione della Corte di giustizia tributaria di Napoli.

Autore del libro *“Il Monolite. Storie di camorra. Un Giudice Antimafia”* del 2020 e del romanzo giudiziario *“Sorella Morte”* del 2025.

ETTORE MANCA

Magistrato amministrativo, componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Laureato all'Università di Bari, ha vinto il concorso per la magistratura ordinaria e ha quindi svolto, dal 1994 al 2002,

le funzioni di giudice del Tribunale penale, giudice del Tribunale del riesame e giudice della Corte d'appello penale.

È stato componente del Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Lecce dal 1999 al 2001.

Ha quindi, nel 2002, vinto il concorso per la magistratura amministrativa ed è attualmente presidente di una sezione del TAR Puglia – Lecce.

È inoltre, dal 2023, componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

In numerosi interventi pubblici ha affrontato i temi ordinamentali oggetto della riforma.

RAIMONDO ORRÙ

Vice Procuratore Onorario a Roma e Presidente della Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (FEDERMOT).

Ha svolto un ruolo attivo nella recente riforma legislativa dei Magistrati Onorari dialogando con le Istituzioni e partecipando a dibattiti e convegni pubblici.

GIACOMO ROCCHI

Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Magistrato dal 1987; Sostituto Procuratore presso la Pretura di Siracusa dal 1989 al 1992, giudice del Tribunale di

di Firenze prima con funzioni civili poi assegnato al dibattimento penale e, infine, all'ufficio GIP, dal 2012 Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione; nel 2024 è stato nominato Presidente della Prima Sezione penale. È stato componente delle Sezioni Unite penali. Fa parte del Centro Studi Rosario Livatino, nell'ambito del quale è stato relatore a numerosi convegni ed è stato anche sentito quale esperto dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica.

Oltre a testi strettamente giuridici, scrive su tematiche bioetiche, quali la fecondazione artificiale, l'aborto, la pena di morte, l'obiezione di coscienza.

LUIGI SALVATO

Già Procuratore generale della Corte di Cassazione dall'11 luglio 2022 al 10 marzo 2025.

In magistratura dal 1980, ha svolto funzioni giudicanti di merito nei Tribunali di Lagonegro, Santa Maria Capua Vetere e Napoli.

Dal luglio 1995 al gennaio 1997 è stato magistrato addetto all'Ufficio Studi del CSM e dal 1997 al 2002 assistente di studio del Giudice costituzionale Prof. Piero Alberto Capotosti, poi del Prof. Giuseppe Tesaurò e del Prof. Augusto Barbera.

Dal 2002 al 2006 ha svolto le funzioni di magistrato di appello destinato all'Ufficio del massimario e del Ruolo

della Corte di Cassazione, applicato alla I Sezione civile; dal 2006 al 2010 le funzioni di consigliere della Corte di Cassazione (1^a Sezione civile); nel 2004 è stato Segretario generale del CSM.

Dal settembre 2013 ha prestato servizio presso la Procura generale della Corte di Cassazione: prima come Sostituto Procuratore generale, poi come Avvocato generale (2018), quindi, quale Procuratore generale aggiunto (2020).

È stato componente della Commissione ministeriale per la riforma della magistratura onoraria; autore di numerosi saggi, articoli e volumi collettanei; ha svolto l'incarico di insegnamento di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Napoli ed è stato relatore in numerosi convegni organizzati da enti ed istituzioni di primaria importanza.

La riforma costituzionale della giustizia, prossima al vaglio referendario, incide in modo inedito e coraggioso sull'assetto dell'ordinamento. Ridefinisce il rapporto tra accusa e giudice, conferisce equilibrio nel processo tra accusa e difesa, interviene sull'autogoverno della magistratura, chiarisce il confine tra autonomia e responsabilità dei magistrati.

Nel volume prendono parola magistrati togati e onorari, procuratori, giudici: nel complesso, protagonisti del sistema giudiziario. Le loro riflessioni nascono dall'esperienza degli uffici e si confrontano con la lettera e lo spirito della Costituzione.

Terzietà del giudice, separazione delle carriere, riforma del Csm, giustizia disciplinare: temi tecnici che rimandano a una questione decisiva, la fiducia dei cittadini nella giustizia e nelle sue garanzie. Il passaggio referendario è affrontato con misura, argomentazione, senso istituzionale.

Le riforme costituzionali non si esauriscono nella contingenza. Disegnano il quadro entro cui si esercita il potere e si tutelano i diritti. In questo senso, la scelta che attende il Paese riguarda tutti. E noi vogliamo essere l'Italia del Sì.